



PROVINCIA DI SIENA
STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) - CONTRATTI

P.zza Duomo, 9 – 53100 Siena
Tel. 0577 241916-900-233-655
Email: contratti@provincia.siena.it
PEC: contratti.provsi@pec.consorzioterrecablate.it
WEB: <https://www.provincia.siena.it/gare-e-avvisi>
Cod. Ausa 0000242054

DISCIPLINARE DI GARA

**Oggetto: Realizzazione di opere di sistemazione del ponte sul
Torrente Foenna, al km 0+100 della SP 11/A "Traversa della Siena-
Perugia", in Loc. Rigomagno, nel Comune di Sinalunga.
CUP B75F21001640001**

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara contiene le norme in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

Determinazione a contrarre Settore Viabilità, OO.PP., Espropri e Edilizia n. 1764 del 24.10.2025

L'affidamento verrà svolto con **procedura aperta** indetta ai sensi dell'art. 71, D. Lgs. 36/2023, secondo il criterio del prezzo più basso **con esclusione automatica delle offerte anomale**, nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a cinque, ex art. 54, co. 1 e 2, D. Lgs. 36/2023 e di cui all'Allegato II.2 (calcolo della soglia di anomalia secondo il METODO A).

Questa Stazione appaltante precisa altresì che si avvarrà **dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, co. 3, D. Lgs. 36/2023** che consente, con il criterio del prezzo più basso, di aprire le offerte economiche, prima delle buste amministrative.

Ai sensi dell'articolo 25 del D.lgs. 36/2023 Codice dei Contratti pubblici (in seguito: Codice), la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <http://www.start.toscana.it> e conforme alle prescrizioni sulla digitalizzazione delle procedure e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

CUI: L80001130527202500010

CUP: B75F21001640001

CPV: 45221110-6 - Lavori di costruzione di ponti

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 nonché dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, il Responsabile Unico di Progetto è: P.E. Paolo Mancianti – e-mail: paolo.mancianti@provincia.siena.it Telefono: 0577241278.

PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli Operatori Economici tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

La procedura di gara sarà gestita tramite il sistema telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) presente sulla rete telematica toscana all'indirizzo <http://start.toscana.it>, ai sensi dell'art. 25 del Codice.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e relativi Allegati, nonché dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;

- segretezza delle offerte;
- immutabilità delle offerte (salvo il disposto dell'art. 101 comma 4 d.lgs. 36/2023);
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della PAD.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Progetto.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, fatti salvi i casi di interruzione del servizio disposti dal Gestore della Piattaforma per interventi di manutenzione.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Progetto, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana -START", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; l'accesso alla Piattaforma è altresì consentito tramite una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'art. 66 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 o carta nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo D. Lgs.;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare l'offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS o tramite le specifiche credenziali rilasciate e/o una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'art. 66 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 o carta nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo D. Lgs.;

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso <https://start.toscana.it> nella sezione dedicata alla procedura di registrazione.

Si precisa che le indicazioni fornite nel presente disciplinare sul funzionamento del sistema START sono tratte dai manuali ufficiali pubblicati sul sito <https://start.toscana.it> che rimangono comunque per tutti i partecipanti la fonte diretta di informazione.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 02 81480761 o all'indirizzo mail start.oe@accenture.com.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara
3. Elaborati progettuali e altra documentazione di gara
4. Modulistica per offerta costituita da:
 - modulistica allegata al presente disciplinare
 - patto di integrità

Le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma sono reperibili all'indirizzo Internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Istruzioni e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono reperibili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Progetto.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sulla Piattaforma al link <https://start.toscana.it>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il 20.11.2025 attraverso la sezione della PAD "Richiesta chiarimenti", nell'area riservata alla presente gara, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice le risposte alle richieste presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD nella sezione "CHIARIMENTI" posta all'interno dell'area riservata alla presente gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD.

Si precisa che l'Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alle modalità di funzionamento della piattaforma START e alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed indicati nel presente disciplinare. La verifica circa il possesso dei suddetti requisiti, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del Seggio di gara, in seduta pubblica, ai fini dell'abilitazione alla gara di appalto.

Non sono ammesse richieste di chiarimenti telefoniche.

Le informazioni inerenti alle modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana possono essere rivolte al gestore della piattaforma al n. tel. 02 8148 0761 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono effettuate in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05 tramite la PAD utilizzando le apposite funzionalità presenti nel sito web: <https://start.toscana.it> e sono accessibili nella sezione "Comunicazioni": è onere dell'operatore economico prenderne visione.

Anche le comunicazioni di cui all'art. 90 del D. Lgs. 36/2023 saranno fatte esclusivamente tramite le funzionalità della piattaforma START; all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dall'operatore economico: è pertanto onere dei concorrenti inserire il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) su tale piattaforma, aggiornando i propri dati presenti sul sistema. Per tale operazione occorre accedere al sistema e utilizzare la funzione "modifica dati".

Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati l'Amministrazione non è responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L'operatore economico è tenuto inoltre a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di coassicurazione gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di intervento per la messa in sicurezza del ponte sul torrente Foenna ubicato alla progressiva km 0+100 in Loc. Rigomagno, Comune di Sinalunga, S.P. 11/A traversa della Siena- Perugia. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023, vista l'omogeneità dei lavori, non risulta economicamente conveniente suddividere il presente appalto in lotti, appurata la necessità di completare l'opera mediante un unico intervento, che ne consenta l'utilizzazione compiuta e in quanto la suddivisione in lotti comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi.

3.2 ELABORATI PROGETTUALI

Progetto esecutivo, approvato con determinazione del Settore Viabilità, OO.PP., Espropri e Edilizia n. 1604 del 30/09/2025

3.3 VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

Progetto esecutivo validato in data 04.09.2025, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 34, comma 2, lett. d) dell'allegato I.7 al suddetto Codice.

3.4 LUOGO DI ESECUZIONE

Comune di Sinalunga (SI), SP 11/A "traversa della Siena- Perugia" al km 0+100

3.5 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il contratto sarà stipulato a misura con offerta a unico ribasso rif. Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023

3.6 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 396.873,37
(trecentonovantaseimilaottocentotrentatré/37),
di cui:

- € 330.762,35 per lavori (base d'asta ribassabile);
- € 36.031,69 (non ribassabile) per oneri della sicurezza;
- € 30.079,33 (importo che, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, viene indicato scorporato, ma compone la base d'asta sulla quale si applicherà il ribasso percentuale offerto, e non può essere ridotto, salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, cfr. *Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023*) per il costo della manodopera determinato dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 41 c. 14 D. Lgs. 36/2023

Importo a base d'asta (lavori + manodopera) € 360.841,68

Contratto collettivo applicabile (ex Art. 11 c. 2 D. Lgs. 36/2023): **Settore EDILIZIA - Codice ATECO 42.11.00 (Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali)** - Codice CCNL F012 (Sottosettore CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative), Codice CCNL F015 (Sottosettore CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini) e Codice CCNL F018 (Sottosettore CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini).

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante in riferimento all'Art. 11 c.3 Dlgs. 36/2023.

I lavori oggetto dell'appalto rientrano nelle seguenti categorie ai sensi dell'allegato II.12 al Codice:

Lavorazione	Categoria	Class.	Qualificazione obbligatoria (si/no)	IMPORTO €	Prevalente o Scorporabile	Subappalto
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	OG3	II	SI	380.556,47	Prevalente	50%
BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA	OS12-A	I	SI	16.316,90	Scorporabile	100%
TOTALE				396.873,37		

Per partecipare alla gara l'operatore economico deve essere in possesso, ai sensi dell'art. 100 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 e dell'allegato II.12 delle seguenti qualificazioni:

1) Operatore economico in possesso di tutte le attestazioni SOA di seguito indicate:

- **CATEGORIA OG3 – categoria prevalente - Classifica II o superiore;**
- **CATEGORIA OS12-A – categoria scorporabile - Classifica I o superiore;**

In alternativa all'attestazione SOA, per la categoria OS12-A trattandosi di lavori di importo singolarmente inferiore a € 150.000, è sufficiente ai fini della partecipazione il possesso dei requisiti di cui all'Art. 28 dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023, dimostrabile in questa fase anche tramite autodichiarazione.

2) Nel caso di ricorso al subappalto

Il Subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023

La Categoria OG3 prevalente è subappaltabile nella misura del 50% ad operatori economici qualificati per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto.

La Categoria OS12-A è subappaltabile al 100% ad operatori economici aventi i requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori affidati in subappalto, come sopra descritto.

NEL CASO DI RICORSO AL SUBAPPALTO, L'OPERATORE QUALIFICATO PER LA CATEGORIA PREVALENTE DOVRÀ COPRIRE CON LA PROPRIA QUALIFICA ANCHE L'IMPORTO DELLE LAVORAZIONI DELLA CATEGORIA SUBAPPALTATA.

PERTANTO, NEL CASO DI RICORSO AL SUBAPPALTO DELLA CATEGORIA SCORPORABILE INDICATA NELLA PRECEDENTE TABELLA, L'OPERATORE DOVRA' POSSEDERE LA SOA NELLA CATEGORIA OG3 CLASSIFICA II O SUPERIORE.

La verifica del possesso dei requisiti avverrà attraverso l'utilizzo del FVOE 2.0.

3.7 FONTE DI FINANZIAMENTO

Opera finanziata con Fondi di bilancio della stazione appaltante.

3.8 PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Si rimanda all'Art. 14 – *Sospensione – Ripresa – Proroghe – Termine utile per l'ultimazione dei lavori – Penalità – Premialità* del Capitolato che qui si intende integralmente richiamato.

4.DURATA DELL'APPALTO

4.1 TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Giorni 63 (sessantatré) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o in ogni caso dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

5. CORRISPETTIVO - ANTICIPAZIONE – PAGAMENTI IN ACCONTO – REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'articolo 125, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) calcolata sul valore del contratto di appalto, da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Rif. Art. 25 del CSA

La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023 qualora nel corso dell'esecuzione si verifica una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell'importo complessivo e operano nella misura eccedente del 90% della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire.

I prezzi sono aggiornati, nei termini e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto. Rif. Art 26 del CSA.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'articolo 69 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

COOPTAZIONE

È ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell'art.68 c.12 del Codice. In particolare, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo sono in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica sotto indicati, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

Si precisa che l'impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa, ad eccezione della scheda cooptazione. L'impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia definitiva.

Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c) e d), del Codice, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione.

Verrà verificato, in capo all'impresa cooptata, il possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnica ed economica, nei limiti sopra indicati. In caso di mancato possesso, l'impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicate.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

7.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti generali di cui al precedente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Per i raggruppamenti si applicano gli artt. 68 e 97 del Codice.

I concorrenti, inoltre, devono essere iscritti, ai sensi dell'art. 1, co. 53, lett. d), L. 190/2012, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. WHITE LIST) istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha sede l'operatore economico oppure aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa **(c.d. WHITE LIST)** istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha sede l'operatore economico.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: **FVOE 2.0**).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità a adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

In caso di lavori rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti e che non consegnino, in sede di gara, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, Decreto legislativo n. 198 del 2006, come meglio specificato al punto "CLAUSOLE SOCIALI PER REALIZZARE LE PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI E DI GENERE E PER PROMUOVERE L'INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ O PERSONE SVANTAGGIATE" del presente disciplinare.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

7.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 100, c.1, lett. a) e c.3 del D.Lgs. 36/2023

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE (art. 100, c.1, lett. b) e lett. c) e c. 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs 36/2023)

L'operatore economico deve essere in possesso di Attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata, adeguata per categoria e classifica ai lavori da assumere: **OG3 Classifica II + OS12-A Classifica I**, o superiori.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 (dell'Allegato II.12).

NB. Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'articolo 67 comma 4 i consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Ai sensi dell'Art. 68 comma 14 del Codice la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 67 comma 4 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

Ai sensi dell'Art. 67 comma 1, **se il consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lettera d):**

- esegue i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- **esegue i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice.**

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Ai sensi dell'Art. 67 comma 5 del Codice, i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94, 95 e dell'art. 67 comma 3, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA – CONSORZI – AVVALIMENTO

In caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario di cui all'articolo 2602 del Codice Civile si applicano le previsioni degli articoli 65 e 68 del D. Lgs. 36/2023, nonché dell'articolo 30 dell'Allegato II.12. In particolare, ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

In caso di Associazione Temporanea di Impresa costituenda/Consorzio Ordinario ex articolo 2602 del Codice Civile devono essere presentate da ciascuna delle imprese che intendono associarsi consorziarsi o raggrupparsi **la Domanda di partecipazione, il DGUE e il Modulo A.3** sottoscritti digitalmente dalle medesime imprese.

L'offerta **economica** deve essere sottoscritta da tutte le imprese che compongono il costituendo raggruppamento.

Le Associazioni temporanee già costituite/Consorzi Ordinari già costituiti devono presentare, oltre alla documentazione di cui al precedente comma, la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni temporanee e dei Consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell'offerta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 68 comma 17 del D. Lgs. 36/2023 e dell'articolo 97.

I consorzi stabili di cui all'articolo **65 comma 2 lettere b), c) e d)** dovranno presentare **il DGUE e il modulo A.3** e nel **DGUE** indicano se i lavori saranno eseguiti con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza

non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare **il DGUE e il Modulo A.4.**

Ai sensi dell'**Art. 68 comma 14** del Codice, la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

7.2.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi degli art. 57 e 102 del Codice, gli Operatori Economici partecipanti si impegnano a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto a quelli dipendenti e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Gli Operatori economici dovranno, altresì, dichiarare quanto segue:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, potrà allegare la documentazione che dimostra che la circostanza è tale da non aver influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto;
- in caso di lavorazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art 1, comma 53 della legge 190/2012, di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di appartenenza oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di appartenenza;

7.2.4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESCLUSIONE – CLAUSOLA SOCIALE

L'aggiudicatario è tenuto garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

CLAUSOLE SOCIALI PER REALIZZARE LE PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI E DI GENERE E PER PROMUOVERE L'INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ O PERSONE SVANTAGGIATE

Come previsto dall'art. 57 comma 2-bis e dall'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, è obbligo che siano rispettate le seguenti disposizioni di legge:

a. Rapporto sulla situazione del personale

Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (che occupano cioè oltre 50 dipendenti), devono produrre, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

b. Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

c. Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità e relazione relativa all'assolvimento degli obblighi della legge 12 marzo 1999, n.68

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta sono, altresì, tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

d. Obbligo quota giovani e donne delle assunzioni eventualmente necessarie

È requisito necessario dell'offerta, inoltre, l'assunzione dell'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare una quota pari almeno al 20% all'occupazione giovanile e una quota pari almeno al 5% all'occupazione femminile delle assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. **(N.B. L'omesso impegno dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'allegato II.3 del Codice è causa di esclusione e non è sanabile mediante soccorso istruttorio).**

Resta comunque fermo l'obbligo già previsto in via generale dall'art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, ai sensi del quale le imprese che partecipano a bandi per appalti pubblici devono dichiarare preventivamente, in fase di presentazione dell'offerta, da parte del legale rappresentante, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto ai lavori delle persone con disabilità.

8. AVVALIMENTO

Non è consentito ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del d.lgs 36/2023 per la

dimostrazione dei requisiti di ordine morale, per i requisiti di idoneità professionale e di idoneità tecnico-professionale ai sensi del D. Lgs. 81/2008, in quanto di contenuto soggettivo. Ciò premesso, si precisa che il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari, anche partecipanti al raggruppamento, per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta, a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Il contratto di avvalimento è, **a pena di nullità**, in forma scritta, e le parti devono specificare, sempre a pena di nullità, le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente per tutta la durata dell'appalto. È obbligatorio indicare se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente (c.d. avvalimento premiale), o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che il primo non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione la ditta ausiliaria allega la propria attestazione di qualificazione a comprova di quanto dichiarato.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della S.A. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Più dettagliatamente:

È ammesso/a:

- la partecipazione alla medesima gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, se l'avvalimento è finalizzato ad ottenere i requisiti di capacità mancanti.

Non è ammesso/a:

- ricorrere all'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (iscrizione alla Camera di Commercio ecc).
- la partecipazione alla medesima gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, se l'avvalimento è finalizzato a migliorare l'offerta. (c.d. Avvalimento premiale) salvo quanto sopra precisato ex art. 104 comma 12 d.lgs. 36/2023.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro i termini stabiliti dalla S.A. comunque non superiori a 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della S.A.. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la S.A. procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine massimo di dieci giorni, pena l'esclusione dalla

gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento relativo ai requisiti di partecipazione a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Non è sanabile la mancanza/incompletezza del contratto nel caso di avvalimento premiale in quanto facente parte dell'offerta tecnica.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all'art 104 del Codice e per quanto pertinente, al paragrafo relativo al soccorso istruttorio.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso con le modalità indicate all'art. 119 del d. lgs. 36/2023. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio i lavori e i servizi compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 119, del Codice dei Contratti, costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle lavorazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del d.lgs. 36/2023.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della S.A. per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla S.A. prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti in relazione alla prestazione assunta nonché dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice.

La S.A., ai sensi del comma 11 dell'art.119 del d.lgs 36/2023, corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nelle ipotesi configurate al comma medesimo. Il concorrente indica nei documenti di gara le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni

subappaltabili, con piccole e medie imprese, come delineate dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto all'Amministrazione comunale almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti. L'Ente verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale, mediante il FVOE 2.0.

N.B. Si ricorda che:

- in caso di ricorso al subappalto, per l'eventuale parte di lavorazioni esposta a rischio di infiltrazione mafiosa e al momento non prevedibile, il subappaltatore deve essere iscritto alla White List o aver presentato domanda di iscrizione secondo le modalità precedentemente spiegate;
- L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti. La Stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale.

10. GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i la garanzia provvisoria non è richiesta.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 33,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato per tutti i partecipanti alla procedura di gara, anche in caso di inversione procedimentale.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. **Non sono considerate valide** le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 01.12.2025** a pena di inammissibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di megabyte per singolo file indicato dalla Piattaforma. La Piattaforma accetta esclusivamente files con i formati indicati dalla Piattaforma.

Regole per la presentazione delle offerte

Di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero, 0281480761 o al Customer Support per Operatori Economici: start.oe@accenture.com

L'**OFFERTA** è composta da:

A- Documentazione amministrativa

B- Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata in automatico dalla Piattaforma.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

14.1 La "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE", recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione.

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico.

A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il *form on line*:
 - **"Forma di partecipazione/Dati identificativi"** (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
 - **"Modelli dinamici: inserimento dati"** (passo 3 della procedura di presentazione offerta).
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento "*domanda di partecipazione*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare, nel *form on line* "*Forma di partecipazione/Dati identificativi*", i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 dell'art. 94, D. Lgs. 36/2023; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico;
- i dati identificativi del socio unico

In caso di RTI costituendo, ciascuna impresa componente il raggruppamento dovrà presentare la domanda di cui al presente paragrafo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE **costituiti**, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE **non ancora costituiti**, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario,

ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

14.2 Modello DOCUMENTO UNICO GARA EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE redatto mediante la piattaforma telematica START nel formato strutturato secondo la nuova tassonomia fornita da AGID.

Il concorrente inserisce:

- nella Parte II le informazioni sull'operatore economico e sui soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Codice per i quali occorre effettuare le dichiarazioni, sull'eventuale affidamento sulle capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto;
- nella Parte III le informazioni relative all'assenza dei motivi di esclusione;

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Tali soggetti devono essere indicati nella domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento

- nella Parte IV le informazioni sui requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali ivi richieste dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura;
- nella Parte VI le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre su richiesta e senza indugio le prove documentali pertinenti.

Tale documento dopo essere stato compilato dovrà essere scaricato e salvato in formato PDF ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 94 comma 3 del **Codice** che hanno operato presso la

società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE generato dalla piattaforma deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore e presentato:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani, di consorzi stabili dal consorzio e dalla/e consorziata/e esecutrice/i e dalla/e consorziata/e non esecutrici che presta/prestano i requisiti;
- dall'impresa ausiliaria.

14.3 Modulo A.3 - Dichiarazioni integrative al DGUE

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni integrative di cui al Modulo A.3 - Dichiarazioni integrative al DGUE.

Detto modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore e inserito nell'apposito spazio.

14.4 Modulo A.4 - Dichiarazioni consorziate – ausiliarie

La consorziata esecutrice/impresa ausiliaria rende, attraverso la compilazione e sottoscrizione con firma digitale del detto modello i dati generali della stessa e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

14.5 Modulo A.5 Obbligo assunzione giovani e donne

La dichiarazione deve essere presentata da ogni concorrente.

Inoltre:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ogni singolo operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Trattandosi di dichiarazione di impegno costituente parte integrante dell'offerta, l'omessa o ambigua manifestazione di tale impegno non sarà sanabile con il soccorso istruttorio.

14.6 Copia dell'ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale (per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti), con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'art. 46, del d. lgs. 198/2006, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Tale documento ed i suoi eventuali allegati dovranno essere prodotti in pdf e firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

14.7 Garanzia a corredo dell'offerta non richiesta vedi art. 10 del Disciplinare

14.8 Pagamento del contributo all'ANAC Vedi art. 12 del Disciplinare

14.9 Imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata in bollo, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il concorrente dovrà produrre la ricevuta del versamento inserendola sulla piattaforma START nell'apposito spazio creato dalla S.A.

N.B. In caso di partecipazione in raggruppamento costituendo solo la mandataria/delegataria è tenuta al versamento della marca da bollo. Pertanto, l'obbligo di versamento non è previsto per gli altri membri dell'operatore riunito.

Il pagamento dell'imposta è del valore di € 16,00 da effettuarsi tramite una delle seguenti modalità:

- modello F24 - Versamenti con "elementi identificativi" (F24 ELIDE). Il modello di versamento deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG), nonché il codice tributo 1573.
- acquisto della marca da bollo cartacea da annullare mediante apposizione del numero di CIG. L'operatore economico provvederà ad allegare copia del contrassegno in formato pdf con l'annotazione del numero seriale della marca. In seguito potrà essere chiesto l'originale cartaceo al concorrente che si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
- servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate per l'acquisto della marca da bollo digitale, seguendo le istruzioni indicate una volta effettuato il collegamento con il servizio.
- solo per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

14.10 PATTO D'INTEGRITÀ

Ogni concorrente dovrà obbligatoriamente sottoscrivere per accettazione il "Patto d'integrità" di cui all'art. 1 comma 17 della L. 190/2012.

I concorrenti dovranno

- *Scaricare sul proprio pc il documento **'Patto d'integrità'**;*
- *Firmare digitalmente il documento;*
- *inserire nel sistema il documento firmato digitalmente nell'apposito spazio "Patto d'Integrità".*

Documentazione da presentare in casi specifici

In caso di **ricorso all'avvalimento**, il concorrente, **per ciascuna ausiliaria**, allega:

- il DGUE;
- il Contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta. Ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 del codice il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - b) durata;
 - c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.;
- il Modulo A.4, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa ausiliaria, con cui la medesima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- attesta ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel DGUE
- scansione dell'attestazione SOA in corso di validità dell'impresa ausiliaria *(nel caso*

l'avvalimento riguardi i lavori).

NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE AI SENSI DELL'ART. 186 BIS DEL R.D. 267/1942, oltre a presentare la documentazione sopra indicata, dovrà dichiarare, nel Mod. A.3, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché la dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

I raggruppamenti temporanei già costituiti debbono presentare altresì:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

I consorzi ordinari o GEIE già costituiti debbono presentare altresì:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

I raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti debbono presentare altresì una dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

Le reti dotate di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica debbono altresì presentare:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

Le reti dotate di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica debbono altresì presentare:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

Le reti (con organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti) che partecipano nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo debbono altresì presentare:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria (Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative)
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

In caso di COOPTAZIONE:

Nel caso di ricorso da parte del concorrente alla cooptazione di altre imprese, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, dovrà essere prodotta:

- la dichiarazione dell'impresa cooptata utilizzando l'apposito Modulo A.6 "SCHEDA COOPTAZIONE", disponibile nella documentazione di gara, contenente i dati generali della cooptata; tale modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

L'inserimento nel sistema del Modulo A.6 "SCHEDA COOPTAZIONE" avviene a cura del concorrente.

15. OFFERTA ECONOMICA

15.1 OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta Economica consiste nella indicazione in cifre del ribasso percentuale, espresso con tre cifre decimali, applicato sulla base del prezzo a base di gara soggetto a ribasso pari ad **€ 360.841,68** oltre IVA. Si precisa che l'importo è comprensivo della somma di € 30.079,33 relativa al costo della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ex art. 108 comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

Per presentare l'offerta economica il soggetto concorrente dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio PC il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE non ancora costituiti (aggregazione di imprese di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, o aggregazione di imprese di rete dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune), l'offerta economica deve essere firmata digitalmente da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il concorrente.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituito (o aggregazione di imprese di rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica), per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo di cui al presente disciplinare, l'offerta economica può essere firmata digitalmente dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta e/o espresse in modo indeterminato e/o incompleto.

L'offerta sarà vincolante per minimo di giorni **180** (centottanta) dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

15.2 RELAZIONE DI EQUIVALENZA delle tutele in caso di adozione di un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante. Il concorrente **È INVITATO AD ALLEGARE** all'offerta economica (nell'apposito spazio denominato "Relazione equivalenza CCNL") una relazione **ATTA A DIMOSTRARE L'EQUIVALENZA** del contratto applicato nel caso di adozione di un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all'offerta economica e alla domanda di partecipazione.

Tutta la documentazione richiesta in gara nonché la relativa offerta economica dovranno essere rese dagli operatori economici, e ricevute dalla stazione appaltante, esclusivamente tramite la piattaforma informatica START; non saranno accettate (e quindi non saranno ammesse) documentazioni e offerte inoltrate con modalità difformi rispetto a quelle previste nel presente disciplinare.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D. Lgs. 36/2023.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta vantaggiosa per l'Amministrazione.

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio ex articolo 77 comma 2 del R.D. 827/1924 (non è prevista la richiesta di offerta migliorativa).

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della presente gara (art. 10 L. 675/96).

È in ogni caso facoltà della Stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

Ai sensi dell'art. 54 c. 1 del Codice è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia così come calcolata qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Ai sensi dell'art. 54 c. 2 del Codice il metodo di calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, è il Metodo A di cui all'allegato II.2 del Codice medesimo, previsto dalla piattaforma telematica START.

Sulla base dei calcoli effettuati l'organo preposto alla valutazione delle offerte individua la migliore offerta non anomala e predispone la proposta di aggiudicazione alla medesima.

Non sono ammesse offerte in aumento.

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta di gara in modalità pubblica telematica avrà luogo presso la sede della Provincia di Siena, Piazza Duomo, 9 Siena, il giorno 02.12.2025 alle ore 9:00.

Qualsiasi variazione di data, così come eventuali nuove sedute, verranno comunicate nel dettaglio gara della Piattaforma Start.

Tenuto conto che la procedura di gara sarà gestita integralmente attraverso la piattaforma telematica START, che garantisce l'integrità delle offerte presentate, la procedura si svolgerà senza prevedere

la partecipazione del pubblico alle sedute di gara. La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del **Codice** in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Ai sensi dell'art. 107, comma 3 del d. lgs 36/2023, la S.A. ha stabilito di **avvalersi dell'inversione procedimentale**, fermo restando la garanzia di imparzialità e trasparenza della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione.

Con l'inversione procedimentale si procede, prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi alla verifica del pagamento del contributo ANAC da parte di tutti i concorrenti, infine alla verifica della documentazione amministrativa del solo concorrente primo in graduatoria.

Il Presidente del seggio di gara accede all'offerta economica dei concorrenti, mentre la documentazione amministrativa resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema e procede:

- all'apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte economiche,
- alla lettura delle offerte economiche e all'eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari,
- all'approvazione della documentazione economica.

Il Presidente procede quindi all'apertura delle buste amministrative e alla verifica dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC da parte di tutti i concorrenti ed eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo Art. 20.

Successivamente si accede alla classifica simulata della gara formulata in automatico dal sistema START.

Preso atto della graduatoria, il Presidente procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata dal solo concorrente primo in graduatoria;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare ed eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo Art. 20.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

18. VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA

Se il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, l'Amministrazione procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice. Sono considerate anormalmente basse le offerte che evidenziano uno scostamento rispetto al corrispettivo stimato e posto a base di gara tale da apparire non in linea con le condizioni del mercato di riferimento. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che appaia anormalmente bassa anche in base ad altri elementi.

L'eventuale verifica di anomalia avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'Art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023 attraverso la seguente procedura:

- a) si richiede per iscritto tramite PEC all'offerente di presentare le giustificazioni, la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- b) si assegna all'offerente un termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la

presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;

- c) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a 3 giorni per ulteriori precisazioni;
- d) la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
- e) per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l'articolo 110 del Codice.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Le verifiche dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 del Codice saranno effettuate:

- in caso di raggruppamento temporaneo, nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento;
- in caso di consorzio sia nei confronti del consorzio che delle consorziate esecutrici indicate nel DGUE;
- in caso di avvalimento sull'avvalente e sulle ausiliarie.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

È richiesta garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del Nuovo Codice, ai sensi dell'articolo 53 comma 4, pari al 5 % dell'importo contrattuale.

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del Codice, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro trenta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'Art. 55 comma 1 del Codice.

Ai sensi dell'Art. 55 comma 2 del Codice, non si applica il termine dilatorio di cui all'articolo 18 commi 3 e 4 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 18 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 124 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del lavoro.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

20. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 7.2.4 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta entro il termine assegnato, di norma, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

La mancata o irregolare presentazione della documentazione di comprova del versamento dell'imposta di bollo non è causa di esclusione e non darà luogo all'attivazione del soccorso istruttorio, ma la stazione appaltante procederà alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate per quanto di sua competenza.

21. ULTERIORI INFORMAZIONI

- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel disciplinare e del capitolato speciale di appalto con rinuncia ad ogni eccezione;
- Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che essa sia ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico, secondo la condizione fissata per l'aggiudicazione nell'articolo 17 comma 5 del "Nuovo Codice".
- Ai sensi dell'articolo 108 comma 10 le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà viene indicata espressamente e potrà essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.
- L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella Lettera per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
- Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di affidamento dovrà essere stipulato nel termine di 30 giorni (salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario) che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace (articolo 55 comma 1).
- La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti

prescritti.

- Nel caso in cui le "Informazioni Antimafia" di cui all'articolo 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto.
- È da prevedersi anticipazione del 20% sul valore del contratto. Si applica in tal senso l'art. 125 comma 1 del D. Lgs 36/2023.
- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo la scadenza del termine perentorio indicato nel presente Disciplinare.

PATENTE A PUNTI

Ai sensi dell'Art. 27 del D. Lgs. 81/2008, così come sostituito dall'Art. 29 comma 19 lettera a) del D.L.19/2024 "Decreto PNRR 4", convertito con L. 56/2024, e del D.M. 132/2024, alle imprese con attestazione SOA in classifica inferiore alla III, sarà richiesto, per operare nei cantieri temporanei e mobili, di essere in possesso della "Patente a punti" per la sicurezza sui cantieri.

22. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD START a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate.

La disponibilità dei documenti è garantita attraverso la pagina "Accesso agli atti" presente nel menu di secondo livello e comunicata agli interessati contestualmente alla Comunicazione di aggiudicazione definitiva.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

23. CODICE DI COMPORTAMENTO

Si precisa che la violazione degli obblighi indicati nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici della Provincia di Siena - approvato con deliberazione G.P. n. 210 del 23/09/2014, modificato e integrato con DDP n° 11 del 31.01.2017 - da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della ditta aggiudicataria, costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Il Codice di Comportamento è pubblicato e reperibile all'indirizzo: <https://www.provincia.siena.it/amministrazione/statuto-e-regolamenti/regolamenti-interni>

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "**Regolamento**").

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

24.1 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative e nel "DGUE" vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

24.2 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

24.3 CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal Codice, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

24.4 DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

24.5 TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare del trattamento dei dati Provincia di Siena.

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Segretario della Provincia di Siena.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.

24.6 NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

24.7 DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).

I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

Per informazioni:

- Ufficio Contratti Provincia di Siena: tel. 0577 241916 – 241233 – 241900 – 241655 – 241387

e-mail: contratti@provincia.siena.it

25. PROCEDURE RICORSO: TAR Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze.

II RUP

P.E. Paolo Mancianti

(sottoscritto mediante firma digitale)